

LEGISLATURA XXV - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 22 MARZO 1920

nali governativi sulle bevande vinose ed alcoliche e sulle carni, di cui ai decreti luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, allegato C, e 28 aprile 1918, n. 551, rimosse durante l'esercizio finanziario 1919-20, sarà dallo Stato corrisposto ai comuni, al netto dell'aggio di esazione, nella forma che verrà stabilita con successivo nostro decreto».

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Scialabba ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e dell'industria, commercio e lavoro, per conoscere se abbiano provveduto a far cessare il grave inconveniente della mancanza di nafta o benzina agli esercenti servizi automobilistici pubblici in gran parte sospesi per detta mancanza, mentre se ne vedono forniti camions e automobili non addetti a pubblici servizi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Amici ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere:

1° per quali motivi sia ancora di là da venire la istituzione di previdenza diretta ad aiutare le famiglie degli impiegati, che muoiono senza diritto a pensione, nonostante che da due anni il Governo eseguisca le trattenute del 2 per cento stabilite dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, articolo 11, le quali trattenute debbono oramai avere fruttato circa 15 milioni;

2° se non creda opportuno di approfittare di siffatto ritardo per evitare il sorgere di una istituzione unica per tutti gli impiegati, la quale non potrebbe funzionare che dalla eterna Roma, con una costosa e tardigrada burocrazia, che ignorerebbe le condizioni delle singole famiglie da soccorrere, distribuirebbe i sussidi secondo schemi regolamentari astratti, avrebbe continuamente bisogno di essere spronata dai deputati o da altri intermediari peggiori, trasformerebbe anche quest'opera di bontà in una nuova occasione per la industria degli organici;

3° se non creda più opportuno approfittare della esperienza fatta dagli insegnanti medi con la loro ottima fondazione Kirner, per lasciare che ogni gruppo di impiegati costituisca il proprio istituto per sussidiare le famiglie dei colleghi morti senza diritto a pensione, nominando da sè gli amministratori del proprio denaro, dimostrando - come fanno gl'insegnanti medi - che la

gente può andare benissimo per la sua strada senza la tutela della burocrazia romana;

4° se in attesa che la burocrazia romana rinunci al boccone della nuova cassa di previdenza, non creda opportuno, per quanto riguarda gl'insegnanti medi, affidare la gestione del mezzo milione, già versato dagli insegnanti medi grazie al suddetto decreto luogotenenziale, all'Istituto Kirner, che funziona da anni, con soddisfazione generale degli interessati, con minime spese di amministrazione, proprio con lo scopo di soccorrere le famiglie degli insegnanti morti senza diritto a pensione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Salvemini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere quali siano i motivi per i quali non vien corrisposta l'indennità di caro-viveri agli avventizi dei Distretti militari del Regno, e se, in esecuzione all'articolo 1 del Regio decreto, numero 2335, del 27 novembre 1919, non intenda riparare ordinando l'assegnazione ai predetti avventizi delle indennità stabilite per il personale straordinario. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Lo Piano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per conoscere se per ragioni di equità, di giustizia e di rispetto per il diritto alla valorizzazione economica del servizio reso, non convenga modificare il decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580, nel senso di:

1° parificare in tutto e per tutto ai professori straordinari delle scuole superiori di agricoltura i vice direttori delle Regie stazioni di prova, agrarie e speciali, che, per precedenti decreti, godevano uguale stipendio, o abbiano la eleggibilità a professore straordinario o a direttore di Regie stazioni;

2° portare a 5506 lo stipendio di tutti i dottori assistenti anziani, ed a 5000 quello degli assistenti di nuova nomina o che abbiano meno di un quinquennio di servizio;

3° accordare ai direttori e ai vice direttori delle Regie stazioni indistintamente una indennità annua di lire 2000, e agli assistenti di lire 1500 per lavoro interno od esterno al laboratorio;

4° avocare immediatamente allo Stato tutti i proventi della analisi e di qualsiasi altro lavoro, che disciplinati e posti a